



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. 80006060679 e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 673 del 29-12-2020

DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI

N. 215 DEL 29-12-2020

Oggetto: Contratti rogati in forma pubblico - amministrativa nell'anno 2020. - Impegno e liquidazione diritti di rogito al Segretario comunale.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di dicembre, il Responsabile del servizio
CATERINI BATTISTA

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.02.2020, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011) e della nota di aggiornamento al DUP 2020 – 2022, (art. 170, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 22.09.2020, di approvazione del DUP –(documento unico di programmazione) 2021 - 2023 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

CONSIDERATO che la disciplina dei diritti di rogito è stata modificata dall'art. 10 del d.l. 90/2014 (conv. in l. 114/2014) con cui:

- è stato abrogato l'art. 41, co. 4, della l. 312/1980 in forza del quale era riconosciuto ai segretari degli enti locali che rogavano gli atti di cui ai nn. da 1 a 5 della tabella D allegata alla legge n. 604/1962 una quota del provento spettante agli enti medesimi in misura pari al 75% fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento;
- è stata sostituita la previsione di cui all'art. 30 della l. 734/1973, a mente del quale era accordata agli enti locali una percentuale del 90% delle entrate derivanti da diritti di rogito ed assegnato il restante 10% al Ministero dell'Interno per la costituzione di un fondo con precipue finalità, donde l'attribuzione integrale al comune del provento di cui trattasi;
- è stata introdotta un'eccezione al principio della integrale spettanza dei diritti di rogito laddove con il comma 2 bis si è previsto che negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del predetto art. 10, è attribuita al segretario comunale rogante in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento;

DATO ATTO che in materia è intervenuta la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la pronuncia N.21/SEZAUT/2015/QMIG, chiarendo che:

- agli Enti non è riconosciuta la possibilità di determinare la quota del provento da erogare tramite autonomi atti normativi o generali: “nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale”;
- “le somme destinate al pagamento dell’emolumento in questione devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”;
- le somme de quibus spettano ai segretari comunali collocati in fascia C che non godono della equiparazione alla dirigenza (sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale).

EVIDENZIATO l’oggettivo contrasto interpretativo dell’art. 10 del D.L. 90/2014, (conv. in L. 114/2014), tra la magistratura contabile e la magistratura ordinaria sulla spettanza dei diritti di rogito ai segretari di fascia A e B, in quanto sono state numerose le sentenze del Giudici ordinari che hanno condannato gli Enti Locali a pagare i diritti di rogito anche ai segretari di Fascia A e B che hanno rogato contratti in enti senza dirigenza;

PRESO ATTO che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, successivamente alla deliberazione n. 21/SEZ AUT/2015/QMIG del 4/6/2015, dopo l’intervento della Corte Costituzionale, (sentenza n. 75/2015 e della Sezione Plenaria della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia (deliberazione n. 15/2018/PAR), ed in seguito alle numerose unanime

pronunce del Giudice del Lavoro è tornata sulla questione con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG fornendo una interpretazione letterale della norma di cui trattasi, affermando: “alla luce della previsione di cui all’art. 10, comma 2 - bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”

DATO ATTO che la Dott.ssa Tiziana Piccioni ha prestato servizio presso il Comune di Valle Castellana in qualità di Segretario Comunale reggente a scavalco nell’anno 2020;

RISCONTRATO che sono stati incamerati per diritti di rogito Euro 1.071,96 relativi a contratti rogati dal Segretario Comunale Dott.ssa Tiziana Piccioni relativi all’anno 2020;

PRESO ATTO che:

-i diritti di rogito hanno natura retributiva e pertanto l’IRAP è a totale carico del datore di lavoro (sentenza TAR Sardegna n. 493/2016);

- che i contributi previdenziali sono posti parzialmente a carico del Segretario Comunale e parzialmente a carico dell’ente, ognuno per la propria competenza (sentenza Corte Conti 400/2018/PAR Sezione regionale di controllo del Veneto);

DATO ATTO che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell’articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014- comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest’ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale;

VISTI i contratti, stipulati in forma pubblica/amministrativa e rogati dal Segretario comunale nell'anno 2020;

CONSIDERATO che per detti contratti sono stati versati complessivamente € 1.071,96 per diritti di rogito spettanti al Segretario comunale, ufficiale rogante;

DATO atto che le somme de qua sono state regolarmente introitate nella casse comunali;

VISTO il D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014;

VISTO il comunicato dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali del 16-10-2014, con il quale sono state fornite indicazioni e dal quale emerge che per gli atti rogati a decorrere dal 19/08/2014 l'Ente introita i diritti di rogito e non versa nulla al Ministero;

CONSIDERATO, pertanto, che la quota dei diritti di rogito da impegnare al Segretario comunale ammonta ad € 1.071,96 lordi;

RITENUTO, quindi, di dover procedere al relativo impegno in favore del segretario comunale dei diritti rogito riscossi in ordine ai contratti, stipulati nell'anno 2020;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Bilancio di esercizio 2020;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
2. di dare atto dell'avvenuta riscossione, a titolo di diritti di segreteria, come risultante dal seguente prospetto:

Periodo	Diritti riscossi per atti pubblici e scritture private rogati dal Segretario
Annualità 2020	€ 1.071,96

3. di liquidare, in favore del Segretario generale per l'attività rogatoria svolta nell'anno 2020, le seguenti somme:

Periodo	Diritti incassati	Diritti da erogare
Annualità 2020	1.071,96	1.071,96
<i>Cpdel conto ente</i>		192,84
<i>Irap conto ente</i>		68,87
<i>Diritti di rogito spettanti</i>		810,25

4. di precisare che è stato verificato il rispetto del limite del quinto dello stipendio in godimento, ai sensi dell'articolo 10, comma 2-bis, del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90;
5. di imputare la spesa a titolo di diritti di rogito – pari a 1.071,96 euro – di cui al precedente punto 3. al capitolo 41/0 del Bilancio di previsione Annualità 2020;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Saverio Giovanni

IL RESPONSABILE DI AREA
CATERINI BATTISTA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D'ANGELO CAMILLO

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Saverio Giovanni

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni